

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

FATTO

Nel ricorso presentato, la parte ha dedotto di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, ha chiesto che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per un ammontare complessivo pari a 1.159,32 euro, oltre «interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso» e, come da formulazione del reclamo allegato in atti, 500 euro «per spese di assistenza tecnica».

La parte resistente, nel controdedurre, ha precisato che, in merito all'applicazione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019, il Legislatore italiano ha dato attuazione alla predetta disposizione comunitaria, in particolare, con l'emanazione dell'art. 125-sexies TUB. Tale articolo, nonché i relativi orientamenti ed indicazioni emanati dalla Banca d'Italia costituiscono una serie di regole chiare e ben definite rispetto alle quali la condotta dell'intermediario risulta del tutto conforme. In relazione alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti, l'intermediario contesta la fondatezza del ricorso perché il conteggio estintivo è stato formulato in conformità al contenuto delle previsioni di legge e contrattuali che regolamentavano il finanziamento; perché dalla lettura della documentazione emerge la corretta indicazione delle condizioni economiche e delle voci che concorrono a formarle, delle quali, pertanto, parte ricorrente ha avuto piena cognizione prima della stipula; perché ogni voce di costo risultava esaustivamente descritta all'art. 3 del contratto stesso; perché, in particolare, le spese di attivazione del

finanziamento sono corrispondenti a meri costi sostenuti dall'intermediario, con esclusione di ogni remunerazione relativa ed attinenti ad attività di istruttoria della pratica. Inoltre, in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni d'intermediazione, la resistente ha precisato che l'intermediario non ha svolto alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto, tanto è vero che la commissione di intermediazione non è soggetta a maturazione nel tempo, ma è maturata interamente ed è divenuta esigibile quando il contratto è andato a buon fine, dovendosi, in tale momento, ritenere integralmente espletata la suddetta attività di intermediazione ad opera del suddetto intermediario. La resistente

CONCLUDE

affinché Codesto Spettabile Collegio adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare lo stesso, in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui *«A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento», valutando inoltre che «non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».*

Nel caso di specie, la controversia ha a oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, il Collegio, osservando che il

prestito risulta estinto nel luglio 2019, in corrispondenza della quarantottesima rata delle centoventi originariamente previste, sulla base di conforme conteggio estintivo, constatata che la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente si riferisce agli importi complessivamente dovuti per oneri relativi al contratto *de quo* pagati anticipatamente e non maturati in seguito all'anticipata estinzione, e stabilisce che le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute *recurring*, con il criterio *pro rata temporis*, e, se ritenute *up front*, con il criterio "*finanziario*" al tasso d'interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento).

Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda presentata, ha previsto l'applicazione del criterio della curva degli interessi per le commissioni di attivazione (con il conseguente importo da rimborsare di 197,18 euro) e per le commissioni intermediario del credito (con il conseguente importo da rimborsare di 564,81 euro), perché voci di spesa *recurring*, come da tabella esplicativa che segue:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	7,09%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,44%					
commissioni di attivazione				500,00 €	Up front	197,18 €		197,18 €
Commissioni intermediario del credito				1.432,20 €	Up front	564,81 €		564,81 €
spese di incasso quote				207,60 €	Recurring	124,56 €	124,56 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								761,99 €

Ne deriva che la somma da rimborsare è pari a 761,99 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), e non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.159,32 euro).

Si precisa, da ultimo, che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* ABF, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette *Disposizioni*, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, e per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che "... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente". In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 762,00 (settecentosessantadue/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI